

9. *Promotion de l'information*: la SSES s'efforce par tous les moyens démocratiques qui sont à sa portée:
- d'informer la population sur la nécessité d'une utilisation efficace de l'énergie solaire,
 - d'influencer en ce sens les lois et règlements, que ce soit au niveau communal, cantonal ou fédéral,
 - de soutenir les institutions et les personnes qui œuvrent en ce sens.

Coire, le 4 mai 1985

Société Suisse pour l'Energie Solaire (SSES)
Schweizerische Vereinigung für Sonnenenergie (SSES)
Società Svizzera per l'Energia Solare (SSES)
Società Svizra per l'Energia Solara (SSES)

Statuti della SSES e Dichiarazione di principio della SSES

I. Nome, sede, scopo e attività

Art. 1. La Società Svizzera per l'Energia Solare (SSES) è un'associazione ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero. La sede dell'associazione è quella del suo segretariato. Nome e sede

Art. 2. La scopo della SSES è di promuovere l'utilizzazione dell'energia solare nel senso più generale secondo quanto definito nella «Dichiarazione» che costituisce parte integrante di questi statuti. Scopo

Art. 3. Per raggiungere i suoi scopi, la SSES incoraggia e promuove in Svizzera la presa di coscienza dei problemi energetici. Il comitato nazionale è responsabile delle attività a livello svizzero ed internazionale. A tale fine costituisce un segretariato. I gruppi regionali sono responsabili delle attività a livello cantonale, regionale e comunale. I gruppi regionali svolgono la loro attività in modo autonomo nell'ambito dei presenti statuti. Attività

II. Membri

Art. 4. Tutte le persone fisiche e giuridiche, nonché gli enti di diritto pubblico, possono diventare membri della SSES; essi/e devono farne domanda scritta, riconoscere gli statuti della SSES e pagare la tassa sociale. I membri di un gruppo regionale diventano automaticamente membri della SSES. Membri

Ogni membro della SSES esercita i suoi diritti di regola nel gruppo regionale più vicino al suo domicilio.

Chi non vuole appartenere a nessun gruppo regionale, paga direttamente alla SSES la tassa sociale fissata dal comitato nazionale.

Art. 5. L'ammissione alla SSES avviene mediante richiesta scritta al segretariato centrale o ai gruppi regionali che, entro un mese, trasmettono la domanda al segretariato centrale. Ammissione, membri onorari, dimissioni e espulsione

L'assemblea dei delegati, su proposta del comitato nazionale, può nominare membri onorari, persone che hanno acquisito meriti particolari

promovendo la causa dell'energia solare. Questi sono esentati dal pagamento della tassa sociale.

L'appartenenza all'associazione cessa alla fine dell'anno civile con l'inoltro per scritto delle dimissioni.

Il mancato pagamento della tassa sociale, nonostante più richiami, comporta l'espulsione dalla società. Essa viene decretata dal comitato nazionale o dal gruppo regionale.

I membri dimissionari o espulsi non sono esentati dai loro obblighi finanziari nei confronti della SSES.

Art. 6. I membri e i gruppi regionali possono, per il tramite del comitato nazionale, ricorrere entro un mese contro decisioni che li concernono prese dal comitato nazionale e dal comitato direttivo.

La decisione dell'assemblea è innappellabile.

Il ricorso non ha effetto sospensivo, a meno che il comitato nazionale decida altrimenti.

Un gruppo di almeno 50 membri può utilizzare il diritto d'iniziativa per presentare al comitato nazionale o all'assemblea dei delegati richieste concernenti la politica energetica, gli statuti, la Dichiarazione e i regolamenti.

L'organo interpellato tratta il caso nella sua prossima seduta ordinaria.

III. Organi sociali

A. Gruppi regionali (GR)

Art. 7. La SSES si compone di gruppi regionali che lavorano in modo autonomo e hanno la loro propria personalità giuridica. Un gruppo regionale comprende, di regola, il territorio di uno o più cantoni.

Se ragioni linguistiche lo esigono, il territorio di un cantone può venir ripartito tra più gruppi regionali.

Per la creazione di un nuovo gruppo regionale è necessario un minimo di 50 membri. La costituzione di un nuovo gruppo regionale o le modifiche territoriali vengono decise dall'assemblea dei delegati su proposta del comitato nazionale.

Ogni gruppo regionale ha i propri statuti che non possono essere in contraddizione con quelli della SSES. Essi entrano in vigore con l'approvazione da parte del comitato nazionale.

Art. 8. Un gruppo regionale agisce in modo essenzialmente autonomo; in particolare:

- pratica una politica energetica attiva a livello comunale, regionale o cantonale;
- organizza consulenze, azioni, incontri, corsi, esposizioni e soprattutto l'informazione per la popolazione;

c) si occupa dei membri, della stampa regionale e dell'acquisizione di nuovi membri;

d) i gruppi regionali che incassano sia la tassa sociale del gruppo che quella della SSES, sono responsabili per gli obblighi finanziari dei membri nei confronti della SSES.

Questi gruppi regionali versano al segretariato della SSES acconti trimestrali e il conguaglio entro la fine dell'anno contabile della SSES. I gruppi annunciano regolarmente al segretariato della SSES le mutazioni avvenute tra i membri. Gli organi della SSES possono avere, in qualsiasi momento, libero accesso allo schedario dei membri e a ogni atto dei gruppi regionali.

Art. 9. Ogni gruppo regionale fissa autonomamente, durante l'assemblea generale annuale, la tassa sociale del gruppo.

La tassa sociale della SSES è stabilita conformemente all'art. 19 di questi statuti.

B. Assemblea dei delegati (AD)

Art. 10. L'assemblea dei delegati è costituita dalle delegate e dai delegati eletti dai gruppi regionali.

I membri onorari possono partecipare all'assemblea dei delegati con voto consultivo. Ogni gruppo regionale ha diritto a un/a delegato/a. Può inoltre designare un ulteriore delegato/a ogni 100 membri; un numero di membri superiore a 50 dà diritto a 1 delegato/a.

Ogni delegato/a di un gruppo regionale ha il diritto di proporre una mozione e ha diritto a un voto.

La stessa regola vale per i membri del comitato nazionale e per i/le revisori/e: essi/e non possono però votare al momento dell'approvazione dell'attività e dei conti. L'assemblea dei delegati non può decidere su temi che non figurano all'ordine del giorno.

Art. 11. L'assemblea ordinaria dei delegati si riunisce ogni anno prima del 31 maggio. L'anno contabile coincide con l'anno civile.

Il comitato nazionale invia ai gruppi regionali la convocazione per l'assemblea ordinaria dei delegati e l'ordine del giorno provvisorio con almeno due mesi di anticipo.

Fino a un mese prima dell'assemblea ordinaria dei delegati i gruppi regionali possono proporre ulteriori trattande.

L'ordine del giorno definitivo, nonché il rendiconto annuale e il rapporto dei revisori, vengono mandati ai/alle delegati/e, per il tramite dei gruppi regionali, al più tardi dieci giorni prima dell'assemblea. Entro il medesimo termine l'assemblea generale dei gruppi deve designare i/le propri/e delegati/e.

Diritto di ricorso e di iniziativa

Territorio e costituzione di un nuovo gruppo

Campo di attività

Tassa sociale dei gruppi regionali

Composizione

Convocazione, anno contabile, ordine del giorno provvisorio e definitivo

Compiti
dell'assemblea
dei delegati

Art. 12. L'assemblea dei delegati è l'organo supremo della SSES e decide in modo inappellabile. Essa ha in particolare i seguenti compiti e competenze:

- a) Approva o modifica gli statuti e i regolamenti che le vengono sottoposti e che diventano parte integrante di questi statuti.
- b) Fissa le linee politiche della società.
- c) Approva il rapporto ed il rendiconto annuali, il preventivo preparato dal comitato nazionale per l'anno in corso, fissa l'importo della tassa sociale che comprende l'abbonamento al giornale della SSES, e approva l'attività del comitato nazionale.
- d) Nomina il/la presidente, gli altri membri del comitato nazionale, i/le revisori/e e, se del caso, altre commissioni.
- e) Nomina i membri onorari.
- f) Decide in modo inappellabile sui ricorsi contro decisioni di altri organi della SSES.

Assemblea
straordinaria
dei delegati

Art. 13. Un'assemblea straordinaria dei delegati viene convocata dal comitato direttivo, entro due mesi, su richiesta del comitato nazionale, dei/delle revisori/e o su richiesta di un terzo dei delegati, di 200 membri o di almeno un terzo dei gruppi regionali.

La convocazione e l'ordine del giorno devono essere inviati ai gruppi regionali, all'attenzione dei/delle loro delegati/e, almeno 30 giorni prima dell'assemblea.

C. Comitato nazionale (CN)

Composizione
e nomine

Art. 14. Ogni gruppo regionale ha diritto a un o una rappresentante nel comitato nazionale nominati dal gruppo medesimo. Il comitato nazionale comprende inoltre da 5 a 9 membri, eletti dall'assemblea dei delegati. Il comitato nazionale designa da 3 a 5 dei propri membri per il comitato direttivo (CD). A parte il/la presidente, eletto/a dall'assemblea dei delegati, il comitato nazionale attribuisce in modo autonomo le cariche ai propri membri.

Attività e
competenze

Art. 15. Il comitato nazionale è l'organo di coordinamento della SSES. Fissa le linee direttive dell'attività e ha in particolare i seguenti compiti e competenze:

- a) Stabilisce il programma di attività e elabora i regolamenti che devono essere approvati dall'assemblea dei delegati. In caso di mancata approvazione, la loro validità cessa immediatamente.
- b) Assume il personale del segretariato, della commissione di redazione del giornale e i/le rappresentanti della SSES in consessi esterni.

- c) Prepara le trattande dell'assemblea dei delegati e il preventivo, sorveglia l'esecuzione delle decisioni dell'assemblea dei delegati e decide su spese non preventivate fino ad un massimo di Fr. 25 000.— all'anno.
- d) Gestisce la contabilità centrale e un fondo destinato a promuovere progetti particolari e a sostenere i gruppi regionali finanziariamente deboli.
- e) Influenza la politica energetica nazionale e, nei limiti del possibile, anche quella internazionale nello spirito di questi statuti. Allaccia contatti con le autorità competenti e può ricorrere alle vie legali.
- f) Sorveglia la redazione del giornale e diffonde la documentazione e i mezzi didattici.
- g) E' competente per tutti i compiti non affidati dalla legge o dagli statuti a altri organi.

D. Comitato direttivo (CD)

Art. 16. Il comitato direttivo è l'organo esecutivo della SSES. Esso si costituisce da sé. Si riunisce ogni volta che è necessario e prende in particolare posizione sui problemi d'attualità della politica energetica.

Politica attuale

E. Organo di controllo (OC)

Art. 17. Oltre a due revisori/e e un/a supplente, l'assemblea dei delegati può designare un istituto fiduciario per l'esame del rendiconto annuale. Il loro rapporto scritto deve essere sottoposto per tempo ai/delle delegati/e.

Controllo

La durata del mandato delle persone elette secondo l'art. 17 cpv. 1 di questi statuti è di due anni. Tutti gli anni, un/a nuovo/a revisore/a è eletto/a in sostituzione di quello/a uscente.

IV. Finanze

Art. 18. La SSES copre le proprie spese con le tasse sociali dei membri. Inoltre, la SSES può utilizzare sussidi dell'ente pubblico, il ricavo di collette, azioni, prestazioni, donazioni e legati, e gli introiti dovuti al patrimonio. Le spese annuali devono avvenire nell'ambito del preventivo.

Incasso, spese e
responsabilità

Per gli impegni assunti dalla SSES risponde unicamente il suo patrimonio, e non quello dei gruppi regionali. Per gli impegni dei gruppi regionali risponde unicamente il patrimonio del gruppo rispettivo.

Art. 19. La tassa sociale dei membri della SSES, fissata annualmente, comprende le seguenti quote:

Tasse,
contribuzioni

- a) tassa sociale del gruppo regionale secondo l'articolo 9 di questi statuti;
- b) abbonamento al giornale;
- c) importo destinato al finanziamento del segretariato e degli organi della SSES a eccezione dei gruppi regionali;
- d) contributo al fondo per il finanziamento di azioni, progetti e attività secondo questi statuti e i regolamenti.

Le quote secondo l'art. 19 b)-d) sono fissate dall'AD. Il comitato nazionale decide dell'attribuzione di sussidi secondo l'art. 19 d) di caso in caso, senza essere legato alle competenze finanziarie fissate dall'articolo 15 c). L'incasso delle tasse sociali è effettuato dal segretariato centrale, riservato l'articolo 8 d) di questi statuti.

V. Formalità

Votazioni

Art. 20. Votazioni e nomine avvengono di regola per alzata di mano. Solo su richiesta di almeno un decimo dei presenti si procede allo scrutinio segreto.

L'assemblea dei delegati, il comitato nazionale e gli altri organi possono prendere decisioni vincolanti solo se è presente la maggioranza assoluta delle persone che li compongono.

Nelle votazioni, in caso di parità, la decisione spetta al/alla presidente.

Rappresentatività regionale e durata delle cariche

Art. 21. Le quattro regioni linguistiche della Svizzera devono, nei limiti del possibile, essere rappresentate in modo adeguato in tutti gli organi della SSES.

La carica di membro del comitato nazionale dura 2 anni.

Essa può essere rinnovata per un periodo massimo ininterrotto di 10 anni.

Rappresentazione della SSES e statuti determinanti

Art. 22. La società è rappresentata giuridicamente rispetto a terzi con la firma collettiva del presidente o del vicepresidente e di un membro del comitato nazionale.

In caso di dubbio, la versione tedesca degli statuti è determinante.

VI. Disposizioni finali

Modifiche degli statuti, scioglimento

Art. 23. Le modifiche statutarie richiedono una maggioranza dei due terzi dei/delle votanti riuniti nell'assemblea dei delegati.

Per lo scioglimento o la fusione della SSES con un'altra organizzazione, è necessaria la maggioranza dei due terzi di tutti i delegati.

La decisione di scioglimento deve contenere disposizioni sulla destinazione del patrimonio, delle installazioni e del materiale del segretariato.

I mezzi disponibili devono essere utilizzati conformemente agli scopi della SSES.


Per la soppressione o la modificazione dell'art. 23 cpv. 1 e 2 occorre la maggioranza dei due terzi dei votanti in una votazione generale per corrispondenza.

Art. 24. Questi statuti sostituiscono quelli del 22 giugno 1974, le modifiche del 21 aprile 1977 nonché quelle del 23 giugno 1979.

I presenti statuti sono stati adottati dall'AD del 5 maggio 1984 a Berna con le modifiche del 4 maggio 1985 ed entrano immediatamente in vigore.

Entrata in vigore

Dichiarazione di principio



A. Considerazione generali sulla politica energetica in Svizzera

1. La vita sulla Terra viene dal sole, unica fonte esterna di energia pregiata.
2. L'irraggiamento solare costituisce un reddito energetico decentralizzato a disposizione di tutta l'umanità. Esso dà origine alla vita vegetale e al ciclo dell'acqua che sono la base dell'alimentazione.
3. I vettori energetici fossili, formati durante milioni d'anni, sono in realtà energia solare trasformata ed accumulata. L'energia fossile costituisce un capitale energetico non rinnovabile che si dovrebbe usare ragionevolmente e con moderazione. Essa rappresenta inoltre la materia di base insostituibile per l'industria petrolchimica. Non dovrebbe pertanto essere sperperata unicamente per usi energetici.
4. La tecnologia nucleare utilizza pure riserve naturali limitate – come gli idrocarburi – e che saranno esaurite in pochi decenni. Lo sviluppo di una tecnologia nucleare che utilizzi meglio il combustibile nucleare disponibile, porrebbe problemi fondamentali più complessi della tecnologia solare. La realizzazione della fusione nucleare controllata è ancora incerta. Lo sviluppo dell'energia solare rappresenta una vera alternativa a lunga scadenza all'energia nucleare.
5. Ogni modello di sviluppo energetico a lunga scadenza, sia esso svizzero o mondiale, deve basarsi sulle fonti di energia rinnovabili. In futuro l'energia solare dovrà assumere un ruolo sempre più importante.
6. La politica energetica deve essere coordinata con le altre politiche settoriali. Essa deve tener conto in particolare della politica sociale e economica. Il destino della Svizzera è legato a quello di tutte le altre nazioni. I nostri problemi energetici devono perciò essere considerati anche in una prospettiva internazionale.
7. Dal profilo etico la politica energetica non può mirare unicamente a migliorare la qualità di vita nella società attuale, ma deve ugualmente preoccuparsi delle generazioni future. Anche queste hanno diritto alle risorse della terra. La preservazione dell'ambiente dallo sfruttamento eccessivo e dalla distruzione deve costituire la linea direttrice della politica energetica.

B. Principi della politica energetica

Un sistema energetico basato sull'energia solare potrà sopperire al fabbisogno di calore, di forza e di corrente elettrica, in modi molteplici attraverso la trasformazione diretta e indiretta dell'energia solare.

Con sfruttamento dell'energia solare si intendono perciò tutte le trasformazioni nel sistema energetico. La figura rappresenta in modo molto semplificato un sistema basato sull'energia solare.

1. L'energia deve essere usata per mantenere il benessere della comunità e la qualità dell'ambiente di vita delle persone. Lo spreco delle risorse non rinnovabili, che sono causa di inquinamento, deve essere abolito.
2. Il fabbisogno di energia dovrebbe essere coperto utilizzando fonti che sono praticamente inesauribili. I vettori energetici non rinnovabili dovrebbero essere sostituiti progressivamente mediante fonti energetiche rigenerabili.
3. Il consumo di energia non deve condurre a perturbazioni durature della biosfera. Da questo principio si deduce che devono essere usate solamente tecnologie con effetti secondari limitati per l'uomo e l'ambiente e tali da non superare la capacità rigenerativa della biosfera. Dall'attuale sistema economico a circuito aperto, che inquina l'ambiente, occorre passare a un sistema economico-ecologico a circuito chiuso. Tutti i prodotti nocivi per l'ambiente dell'economia attuale, devono essere tassati secondo il principio «chi inquina paga».

C. Provvedimenti

1. *Promozione di un sistema energetico efficiente e riduzione dello spreco.* Il fabbisogno energetico deve essere coperto in modo ecologico e con il minimo possibile di energia.
2. *Promozione delle fonti rinnovabili di energia.* L'ente pubblico, l'economia e le persone private, sono sollecitate a sostituire le energie fossili con le energie rigenerabili. L'iniziativa personale deve essere sostenuta mediante provvedimenti adeguati come per esempio la consulenza, l'informazione, aiuti finanziari, ecc.
3. *Promozione dell'indipendenza energetica.* A livello nazionale occorre ridurre l'attuale dipendenza energetica da altri paesi, che può mettere in causa la nostra indipendenza. A questo scopo occorre destinare mezzi simili a quelli impiegati per la difesa nazionale e per la produzione indigena di generi alimentari.
4. *Promozione della diversificazione dei vettori energetici.* Occorre promuovere anche le fonti energetiche che contribuiscono a coprire una piccola quota del fabbisogno totale. Per coprire il fabbisogno è opportuno, di regola, combinare più vettori energetici. Le società elettriche devono essere obbligate a riprendere l'energia eccedente prodotta in impianti decentralizzati a prezzi uguali almeno ai costi marginali di produzione.

5. *Promozione di infrastrutture energetiche decentralizzate.* Una combinazione adeguata di strutture d'approvvigionamento energetico piccole e grandi presenta un elevato grado di stabilità anche in momenti di crisi. Sulla base delle conoscenze scientifiche attuali occorre diffondere tecnologie consone con le esigenze dell'ambiente, come per esempio lo sfruttamento decentralizzato dell'energia solare.

Queste tecnologie devono essere promosse finanziariamente dall'ente pubblico.

6. *Promozione degli aspetti di redditività.* Lo sviluppo di un nuovo sistema energetico non può essere intralciato per via di considerazioni economiche a breve termine. Devono essere adottati i provvedimenti necessari per la promozione di un sistema economico redditivo a lungo termine e rispettoso della personalità umana.
7. *Promozione della ricerca e delle applicazioni.* Devono essere messi a disposizione mezzi finanziari sufficienti per la ricerca sull'utilizzazione dell'energia solare. La ricerca e lo sviluppo nel settore accademico, nell'industria e nell'artigianato devono essere orientati allo sviluppo di piccole installazioni decentralizzate di produzione di energia.

Le conoscenze acquisite e le tecniche sviluppate permettono già oggi di utilizzare l'energia solare. L'applicazione pratica è la prima condizione per un ulteriore rapido sviluppo. Essa deve pertanto essere promossa. Occorre in particolare sviluppare le tecniche di accumulazione a lungo termine dell'energia solare.

8. *Promozione dello scambio di informazioni scientifiche e tecniche e della collaborazione internazionale.* L'utilizzazione dell'energia solare concerne tutte le nazioni; lo scambio di informazioni e la collaborazione internazionale permettono progressi più rapidi. La cooperazione è necessaria in particolare con i paesi in via di sviluppo per la realizzazione di installazioni solari decentralizzate.
9. *Promozione dell'informazione.* La SSES usa tutti i mezzi democratici possibili per:
 - informare la popolazione sulla necessità di utilizzare efficacemente l'energia solare
 - influenzare in questo senso le leggi ed i regolamenti a livello comunale, cantonale e federale
 - aiutare le istituzioni e le persone che operano in questo senso.

Coira, 4 maggio 1985